

CONVENZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E GLI AMBITI TERRITORIALI DI BARI, FOGGIA E GALATINA PER LA SPERIMENTAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTO DENOMINATO P.I.P.I. PER LA PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEI MINORI.

L'anno 2016 il giorno _____ del mese di _____

TRA

Regione Puglia con sede in Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari - C.F. 80017210727, attualmente rappresentata dalla dott.ssa Francesca Zampano, nata ad Atripalda (AV) il 1°.12.1974 e domiciliata presso la sede dell'Ente di Via G. Gentile, 52 Bari, nella qualità di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, ai sensi della D.G.R. n. 1176/ del 29.7.2016, autorizzata ad impegnare legalmente e formalmente la Regione Puglia per il presente atto ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____.2016

E

Gli Ambiti territoriali di:

- **Bari**, con sede legale in Corso Vittorio Emanuele, 84-70122 Bari, C.F. 80015010723, rappresentato da _____, nato il _____ a _____ e domiciliato presso la sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Rappresentante legale;
- **Foggia**, con sede legale in Via _____ - _____, C.F. _____, rappresentato da _____, nato/a il _____ a _____ e domiciliato/a presso la sede dell'Ente, il/la quale interviene nella sua qualità di Rappresentante legale;
- **Galatina**, con sede legale in Via _____ - _____, C.F. _____, rappresentato da _____, nato/a il _____ a _____ e domiciliato/a presso la sede dell'Ente, il/la quale interviene nella sua qualità di Rappresentante legale

PREMESSO CHE

- la Legge 184/1983, così come modificata dalla Legge 149/2001, ha sancito il diritto del minore a vivere nella propria famiglia, stabilendo al contempo che i servizi pubblici competenti attivino tutti gli interventi necessari quando questa non sia in grado di assolvere alle proprie funzioni, orientando quindi il proprio lavoro sulle potenzialità del nucleo e sulle possibilità di evitare l'allontanamento dei figli;
- l'art. 25 della Legge regionale n. 19/2006 prevede l'adozione di politiche per il sostegno dell'educazione e della crescita dei minori;
- il III Piano Regionale delle Politiche Sociali 2013-2015, approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1534 del 3.8.2013 che al Capo II "Le Politiche regionali per l'Inclusione Sociale" - 2.3.4 "Sostenere la genitorialità e tutelare i diritti dei minori" prevede "*La creazione di servizi a supporto delle responsabilità genitoriali, della relazione genitori-figli, della tutela dei diritti dei minori*"...."Nell'ottica di prevenire il disagio minorile, sostenendo i bisogni di crescita e i compiti di sviluppo di bambini e adolescenti, nel prossimo triennio si dovranno consolidare le attività dei centri diurni e dell'assistenza educativa domiciliare, anche al fine di prevenire le situazioni di allontanamento dal nucleo familiare, garantendo, dove possibile, il diritto del minore ad avere una famiglia". Tra gli obiettivi tematici, prevede, inoltre, di "*Potenziare l'assistenza domiciliare educativa quale efficace forma di intervento a favore sia dei bisogni di crescita dei soggetti minori d'età, sia per le opportunità che offre di intervenire sull'intero sistema familiare attraverso percorsi e processi condivisi, capaci di determinare cambiamento e crescita di tutti i membri del nucleo familiare*".

CONSIDERATO CHE

- con Decreti della Direzione Generale per l’Inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 123/2013 e n. 164/2014 sono state adottate le Linee guida per la presentazione da parte di Regioni e Province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. - Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione;
- con Decreti della Direzione Generale per l’Inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 205/2013 e n. 234/2014 sono stati approvati gli elenchi degli ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d’ora in poi “Ministero”) ha emanato il Decreto Direttoriale n. 78 del 5 agosto 2015 per l’adozione delle “Linee guida per la presentazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. – Programma di Intervento Per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione (d’ora in poi “Programma PIPPI”);
- lo stesso Ministero con le Linee guida di cui al Decreto Direttoriale n. 78/2015 ha assunto l’obiettivo di estendere il programma ai nuovi ambiti territoriali che possano assumere l’impegno di creare le condizioni organizzative e tecnico-professionali che consentano l’implementazione dello stesso, possibilmente massimizzandone l’efficacia ovvero di consolidarne l’implementazione nei territori che l’hanno già sperimentato;
- la Regione Puglia ha aderito al “Programma PIPPI” attraverso l’invio, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali, in data 2.10.2015, da parte della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità della “Proposta di adesione alla sperimentazione del Programma P.I.P.P.I.” con l’indicazione degli Ambiti territoriali da coinvolgere nella sperimentazione per l’implementazione del Programma e relativo Formulario, di cui si è dato atto, fra l’altro, con la deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____;
- con Decreto della Direzione Generale per l’Inclusione e le politiche sociali n. 206 del 6.11.2015 è stato approvato l’elenco degli Ambiti territoriali ammessi al finanziamento nazionale, ai sensi delle predette Linee guida di cui al Decreto Direttoriale n. 78/2015, considerata la necessità di consolidare la sperimentazione del modello di intervento nei territori già aderenti durante la sperimentazione 2014-2015 e/o di estendere la sperimentazione ad altri territori;
- il Protocollo di Intesa proposto dal Ministero per l’attuazione del “Programma PIPPI” è stato sottoscritto digitalmente dalle parti in data 3.12/16.12.2015 e ratificato con la medesima deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____;
- con il richiamato Decreto direttoriale n. 206/2015 sono stati individuati dal Ministero quali Ambiti da coinvolgere nel “Programma PIPPI” gli Ambiti territoriali di Bari, Brindisi, Foggia e Galatina;
- l’Ambito territoriale di Brindisi con nota n 39194 del 19.5.2016 ha presentato formale rinuncia alla realizzazione del Programma PIPPI – anni 2016-2017, trasmessa al Ministero con nota AOO_082/3382 del 17.5.2016;
- pertanto, gli Ambiti territoriali che partecipano al Programma PIPPI5 sono gli Ambiti di Bari, Foggia e Galatina, per un importo complessivo di € 150.000,00 nell’ambito del finanziamento autorizzato con il predetto Decreto direttoriale n. 206/2015 pari ad € 200.000,00;
- l’Ambito territoriale di Gioia, quale Ambito ammesso al finanziamento del Programma PIPPI4 di cui alla D.G.R. n. 447/2015 e D.G.R. n. 587/2015, con nota n. 002115 del 26.1.2016,

debitamente motivata, ha richiesto lo spostamento della realizzazione del Programma dall'annualità PIPPI 4 a PIPPI 5; detta richiesta, trasmessa con nota n. 802 del 3.2.2016 al Ministero - Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali per l'autorizzazione, è stato accolta dalla Direzione Generale e riscontrata con nota n. 00726 del 5.2.2016.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della Convenzione

Costituisce oggetto della presente Convenzione la collaborazione tra la Regione Puglia (d'ora in poi "Regione") e gli Ambiti territoriali di Bari, Foggia e Galatina (d'ora in poi "Ambiti"), ai fini della sperimentazione del "Programma PIPPI 5".

Attraverso la sperimentazione di cui al punto precedente si intendono promuovere pratiche innovative di intervento nei confronti delle famiglie negligenti con figli da 0 ad 11 anni, per ridurre il rischio di allontanamento dei minori e per sostenere una genitorialità positiva. A tal fine, la sperimentazione di cui si tratta segue il modello di intervento, la tempistica, le azioni e la *governance* individuati negli atti amministrativi e nei documenti tecnico-scientifici correlati adottati dal Ministero e trasmessi alle Regioni e Province Autonome aderenti.

Art. 2

Documentazione di riferimento

La documentazione ministeriale riferita al "Programma PIPPI" è costituita, in particolare, da:

1. "Linee Guida per la presentazione da parte delle Regione e delle Province autonome di proposte di adesione alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I.", di cui al Decreto n. 78 del 05.08.2015 della Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
1. Protocollo d'Intesa, sottoscritto digitalmente tra Regione Puglia e Ministero, in data 3.12/16.12.2015 e ratificato con D.G.R. n. _____ del _____ unitamente agli allegati, di seguito indicati, costituenti parte integrante e sostanziale dello-stesso (d'ora in poi "Protocollo d'Intesa") e al richiamato Decreto Direttoriale n. 206/2015:
 - Allegato A "P.I.P.P.I. Estensione del programma agli ambiti territoriali sociali";
 - Allegato B "P.I.P.P.I. Ipotesi costi per intervento diretto operatori";
 - Allegato C "Elenco Regioni – Ambiti finanziati";
 - Decreto 206/2015 graduatoria P.I.P.P.I. 5;
1. "Struttura di Governance e Piano di lavoro PIPPI 2016 – 2017", prodotto, per conto del Ministero, dal Laboratorio di Ricerca ed Intervento in Educazione Familiare dell'Università di Padova, soggetto tecnico scientifico incaricato dell'attuazione del Programma PIPPI.

Art. 3

Impegni delle parti

Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti dal "Programma PIPPI" le parti si impegnano a riferirsi alle funzioni ed alle azioni declinate nei documenti di riferimento citati all'articolo 2.

Le parti si impegnano, in particolare, a realizzare i compiti di seguito elencati.

La Regione assicura:

- il coordinamento generale del programma, finalizzato a favorire l'implementazione dello stesso, a curare ed attivare i collegamenti istituzionali necessari e a promuovere le tematiche e le azioni connesse;
- la vigilanza sul regolare svolgimento delle azioni previste dal programma, sul rispetto della tempistica e della regolare produzione del materiale necessario alla stesura delle relazioni ed alla rendicontazione dell' utilizzo delle risorse assegnate agli Ambiti;
- attraverso la figura del Referente regionale, la cura dei rapporti con il Ministero, il mantenimento dei necessari collegamenti con il Gruppo Scientifico dell'Università di Padova e con gli Ambiti, la facilitazione degli iter amministrativi e la diffusione tra i vari livelli istituzionali e tra i servizi degli Ambiti delle finalità e dei contenuti della sperimentazione;
- l'adozione degli atti amministrativi necessari alla regolare erogazione delle risorse assegnate agli Ambiti, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Protocollo d'Intesa, e comunque tutti i provvedimenti che possano facilitare la piena partecipazione dei servizi territoriali interessati alla concreta realizzazione del programma;
- l'individuazione e la realizzazione di modalità per attivare occasioni di incontri periodici con i Referenti degli Ambiti, per la verifica delle fasi di avanzamento del programma e per la condivisione dei risultati raggiunti;
- la partecipazione agli eventi formativi programmati, nonché ai percorsi di sensibilizzazione e informazione sulle finalità ed i contenuti del programma e di diffusione dei risultati;
- la promozione, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 6 del Protocollo d'Intesa, di adeguate modalità e strumenti per la raccolta e la documentazione dei materiali prodotti, con particolare attenzione ai risultati conseguiti;
- la definizione, di concerto con il Ministero, ai sensi dell'articolo 9 del Protocollo d'Intesa, di un piano di diffusione dei risultati del programma.

Ogni Ambito assicura:

- la realizzazione di tutte le fasi e le azioni previste dal programma, nel rispetto delle modalità e della tempistica declinata nei documenti di riferimenti e, in particolare, nell'Allegato 1 del Protocollo d'Intesa, nonché di altri ed eventuali atti di indirizzo e/o linee guida prodotte e trasmesse dal Ministero;
- l'attivazione dei livelli di coordinamento territoriali e delle figure professionali funzionali alla piena attuazione del programma:
 - il Gruppo Territoriale di Ambito;
 - il Referente di Ambito
 - le équipes multidisciplinari
 - due o più coach;
- l'individuazione ed il coinvolgimento di dieci famiglie target, secondo i criteri definiti nell'Allegato 1 del Protocollo d'Intesa;
- la programmazione e l'attuazione, attraverso le équipes multidisciplinari, dei progetti di intervento sulle famiglie e sui minori, garantendo qualità, correttezza e continuità ai processi di presa in carico e utilizzando i dispositivi e gli interventi previsti dal programma, con particolare riferimento a quanto riportato nell'Allegato B del Protocollo d'Intesa:
 - gruppi genitori-bambini;
 - educativa domiciliare;
 - attività di équipes con la scuola;
- attraverso la figura del Referente di Ambito Territoriale, la comunicazione e la circolazione delle informazioni tra tutti i soggetti ed i livelli istituzionali coinvolti, curando anche il raccordo ed in coordinamento con la Regione, il Ministero e il Gruppo Scientifico dell'Università di Padova;

- la partecipazione delle figure professionali coinvolte agli eventi formativi programmati, in particolare per quanto attiene le figure dei coach che sono chiamati a svolgere funzioni di accompagnamento e tutoraggio nei confronti degli operatori che costituiscono le équipe multidisciplinari;
- la raccolta della documentazione e dei dati necessari alla produzione delle relazioni intermedie sull'andamento delle attività, alla relazione finale sui risultati del programma e dei documenti contabili e fiscali comprovanti l'utilizzo delle risorse assegnate;
- la raccolta e la sistematizzazione, anche in raccordo con la Regione, di tutti i materiali prodotti utili a documentare il lavoro dei servizi e degli operatori ed i loro progressi nell'apprendimento e nella messa in campo della metodologia acquisita.

Art. 4

Quadro delle risorse e loro utilizzo

Le risorse a disposizione degli "Ambiti" per l'attuazione del "Programma PIPPI" sono costituite dal finanziamento accordato dal Ministero, attraverso il Decreto della Direzione Generale per l'Inclusione e le politiche sociali n. 206/2015, unito al Protocollo d'Intesa e dal cofinanziamento regionale cui si farà fronte nell'ambito delle risorse impegnate con Atto dirigenziale n. 1227/23.12.2014 della Dirigente del Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità.

Finanziamento del Ministero: euro 50.000,00 per ogni Ambito, per un totale di euro 150.000,00; Cofinanziamento Regione: euro 12.500,00 per ogni Ambito, per un totale di euro 37.500,00. Totale finanziamento riservato ad ogni Ambito: euro 62.500,00.

Ogni Ambito utilizza le risorse assegnate dal Ministero e dalla Regione per garantire i processi di presa in carico delle famiglie target secondo i dispositivi e gli interventi previsti dal programma e riferiti in particolare all'attivazione dei gruppi genitori-bambini, dell'educativa domiciliare e delle équipe con la scuola, come indicato nell'ipotesi dei costi allegata.

Le caratteristiche delle voci di spesa ammissibili sono quelle individuate all'articolo 5 del Protocollo d'Intesa e, nello specifico:

- essere strettamente connesse alle azioni progettuali previste dal programma PIPPI;
- essere sostenute nel periodo compreso tra la data della sottoscrizione del Protocollo d'Intesa- 16 dicembre 2015 e la data riferita al termine del programma;
- essere documentate con giustificativi originali e conformi alla normativa vigente in materia fiscale e contabile;
- essere registrate nella contabilità generale e specifica dei beneficiari.

Verranno ritenuti ammissibili, inoltre, i costi indiretti e non rendicontabili (ivi compresi amministrazione e management, ammortamenti, utenze, affitti, costi ordinari postali e delle telecomunicazioni, spese per acquisto di materiali d'ufficio e per il personale amministrativo, manutenzione, aggiornamento e utilizzo dei beni materiali e strumentali impiegati nelle attività in oggetto) fino ad un massimo del sette per cento dell'ammontare dei costi preventivati e/o rendicontati, sulla fattispecie di quanto previsto dall'art. 124 paragrafo 4 del regolamento finanziario della Commissione Europea n° 966/2012 del 25 ottobre 2012.

Non sono in ogni caso ritenute ammissibili spese per:

- contributi in natura (personale, ad eccezione delle spese per lavoro straordinario, locali, beni durevoli ecc.);
- ammortamento di beni esistenti.

Art. 5

Liquidazione e rendicontazione delle risorse assegnate

La Regione provvederà al trasferimento delle risorse di cui all'articolo precedente secondo le seguenti modalità e tempistiche, compatibilmente con i vincoli del Patto di stabilità interno 2016:

1. relativamente alle risorse del cofinanziamento regionale, in fase di avvio, in un'unica soluzione, dopo la sottoscrizione dello schema della presente Convenzione, in considerazione della necessità di sostenere la fase di *start up* e gli impegni conseguenti ed immediati per gli "Ambiti";

2. relativamente alle risorse del Ministero, secondo la procedura declinata all'articolo 7 del Protocollo d'Intesa e conseguentemente all'effettivo trasferimento alla Regione delle tranche di finanziamento ministeriale che seguono le seguenti fasi:

- Fase di avvio: il 50% dell'importo a seguito della prima liquidazione del Ministero, conseguente la dichiarazione di avvio delle attività da effettuarsi da parte della Regione e previa comunicazione della Regione della costituzione e convocazione del Gruppo regionale di cui al richiamato Allegato A;

- Fase intermedia: il 30% dell'importo a seguito del ricevimento da parte di ogni Ambito della documentazione necessaria a presentare al Ministero un rapporto intermedio sulle attività svolte, previa verifica dell'inserimento dei dati al T0 da parte degli ambiti territoriali secondo le modalità previste dall'Allegato A e dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;

- Fase conclusiva: il restante 20%, e comunque al saldo, previo ricevimento da parte di ogni Ambito di apposita richiesta completa della documentazione giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento e di un prospetto riepilogativo delle spese a carico della quota di cofinanziamento regionale necessaria a presentare al Ministero la relazione finale sulle attività svolte, previa verifica del corretto inserimento da parte degli ambiti territoriali dei dati al T2 secondo le modalità previste dall'Allegato A, a seguito della terza liquidazione del Ministero.

Per la rendicontazione delle spese sostenute, oltre al requisito dell'originalità dei documenti giustificativi, di cui al comma precedente, ogni Ambito dovrà produrre analitico riepilogo delle prestazioni e dei servizi connessi alle spese oggetto di rendicontazione afferenti al finanziamento del Ministero comprensive di eventuale IVA dovuta a terzi per prestazioni eseguite e da uno schema riepilogativo delle spese rendicontate a carico della quota di cofinanziamento regionale.

Voci di spesa non accompagnate dai relativi documenti giustificativi non potranno essere prese in considerazione ai fini della rendicontazione e, conseguentemente, non potranno costituire titolo per la liquidazione.

In caso di grave inadempimento dell'Ambito, la Regione procederà al recupero del contributo concesso.

L'inadempimento è da ritenersi grave al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) carenza di organizzazione tale da pregiudicare la regolare realizzazione del progetto;
- b) adozione di iniziative non concordate con il Ministero e con la Regione tali da arrecare pregiudizio all'andamento del progetto al Ministero ed alla Regione stessa;
- c) in caso di mancata, incompleta o irregolare rendicontazione delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività relative alla sperimentazione del modello di intervento P.I.P.P.I. di cui al Protocollo di Intesa.

Art. 6

Documentazione e raccolta dati

La struttura del "Programma PIPPI" è orientata ad assicurare l'apprendimento e la completa padronanza da parte degli operatori coinvolti degli strumenti di valutazione dei processi messi in campo e degli esiti conseguiti con le famiglie ed i minori.

Gli Ambiti, attraverso il lavoro dei loro operatori, sono chiamati a partecipare al disegno complessivo dell'implementazione del programma che si esplica nell'attuazione di una ricerca-

intervento partecipata, così come specificato nella documentazione ministeriale, e che richiede anche la raccolta dei dati sulle famiglie e sui minori.

La Regione sostiene il processo della valutazione complessiva dell'andamento del programma, degli esiti conseguiti e anche della valorizzazione del percorso di apprendimento degli operatori concordando con gli "Ambiti" la messa a disposizione di modalità e strumenti uniformi utili all'azione di raccolta e di documentazione dei materiali prodotti.

Resta inteso che le attività di cui ai commi precedenti sono propedeutiche alle determinazioni in merito all'utilizzo dei risultati del "Programma PIPPI" che, nel rispetto dell'articolo 9 del Protocollo d'Intesa, sono competenza del Ministero.

Art. 7 Decorrenza e durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e fino alla fase conclusiva del programma PIPPI previsto, come da cronoprogramma inserito nel documento ministeriale "Struttura di governante e Piano di lavoro PIPPI 2016-2017", per dicembre 2017.

Art. 8 Consenso informato e trattamento dati personali

La struttura del "Programma PIPPI" prevede che i dati per la realizzazione delle attività siano utilizzati, nel rispetto della normativa vigente, dai soggetti istituzionali coinvolti – Ministero, Università di Padova e Regione.

Ogni Ambito si attiva affinché:

- ogni famiglia coinvolta nel programma sia adeguatamente informata degli obiettivi e delle azioni previste;
- sia richiesto il consenso informato;
- siano adottati gli atti necessari alla nomina del Responsabile esterno al trattamento.

Art. 9 Responsabilità

L'Ambito si impegna ad operare nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti.

La Regione non è responsabile per eventuali danni che possano derivare a terzi dalla gestione delle attività effettuate in modo non conforme agli articoli della presente Convenzione.

L'Ambito si impegna, di conseguenza, a sollevare la Regione da qualsiasi danno, azione, spesa e costo che possano derivare da responsabilità dirette dell'Ambito stesso.

Art. 10 Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente la presente convenzione ove la Regione fosse attore o convenuto resta inteso tra le parti la competenza del Foro di Bari con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 11 Norma finale di rinvio

Per quanto non disciplinato dalla presente Convenzione, si rinvia alla documentazione ministeriale relativa al "Programma PIPPI" citata all'articolo 2 o ad altri documenti eventualmente elaborati e trasmessi dal Ministero.

Letto, confermato e sottoscritto

Bari,

Per la Regione Puglia

.....

Per l'Ambito territoriale di Bari

.....

Per l'Ambito territoriale di Foggia (Comune capofila)

.....

Per l'Ambito territoriale di Galatina (Comune capofila)

.....